



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

(emanato con decreto direttoriale n. 415 del 18 settembre 2008)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Art. 2 (Accesso alla qualifica di dirigente)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente presso la Scuola Normale Superiore di Pisa avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è emanato del Direttore Amministrativo, nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale e previo accertamento della disponibilità delle relative risorse finanziarie.
3. Le procedure concorsuali si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento.

Art. 3 (Bando di concorso)

1. Il bando di concorso deve indicare:
 - a. il numero e la tipologia dei posti messi a concorso
 - b. i requisiti di partecipazione
 - c. il termine, che non dovrà essere inferiore a venti giorni, e le modalità per la presentazione della domanda
 - d. l'individuazione delle specifiche competenze e conoscenze richieste per la tipologia di posto da ricoprire
 - e. l'indicazione delle materie e il contenuto delle prove d'esame
 - f. il calendario delle prove oppure le modalità con le quali esso sarà reso noto
 - g. la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove
 - h. i criteri di formazione della graduatoria generale di merito e la sua validità temporale.
2. Il bando deve altresì individuare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento, e recare ogni altra indicazione prevista da norme imperative di legge.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande.
4. Il bando è pubblicato mediante affissione all'albo della Scuola, ed è pubblicizzato, almeno nella forma di avviso, sulla Gazzetta Ufficiale, serie Concorsi ed Esami, e sulla pagina web istituzionale della Scuola.

Art. 4 (Requisiti di ammissione al concorso)

1. Ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della Scuola Normale Superiore di Pisa possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e che si trovino in una delle seguenti

condizioni soggettive:

- a. dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
 - b. a in caso di possesso di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il periodo di servizio effettivo è di tre anni; in caso di dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, oppure di dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento, di laurea specialistica o di laurea magistrale, il periodo di servizio è di quattro anni
 - c. soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali
 - d. soggetti che abbiano svolto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche ovvero enti o aziende private per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di laurea
 - e. cittadini italiani muniti di laurea, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.
2. Tutti gli incarichi dirigenziali o equiparati di cui al comma precedente devono essere stati conferiti con provvedimento formale dell'organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti dell'amministrazione o dell'ente al quale il candidato appartiene. Sono da considerare incarichi equiparati a quelli dirigenziali gli incarichi conferiti ai sensi di specifiche fonti normative legislative o regolamentari che prevedano l'equiparazione in riferimento tanto al profilo giuridico quanto a quello economico.

Art. 5 (Valutazione dei titoli)

1. Il punteggio riservato ai titoli non può superare il 30% del punteggio totale del concorso.
2. Il bando di concorso indica i titoli di servizio, professionali e culturali valutabili, nonché il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e/o per categorie di titoli, tenuto conto di quanto stabilito al comma precedente.

Art. 6 (Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice è composta da tre o cinque membri esperti nelle materie concorsuali, di cui uno con funzione di presidente, e da un segretario ed è nominata dal Direttore Amministrativo. Detti componenti sono scelti tra soggetti di qualificazione ed esperienza appropriate, quali professori e ricercatori universitari, dirigenti pubblici e privati, magistrati, avvocati dello Stato, nonché tra esperti di comprovata qualificazione e tra esperti nella selezione del personale.
2. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici possono indicare un supplente per ciascun componente.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera, per le materie speciali e per le prove attitudinali.
4. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento e lo rende pubblico, tenuto conto che le procedure concorsuali devono concludersi entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina. Per motivate esigenze il Direttore amministrativo può autorizzare proroghe al termine del procedimento, che non potrà in ogni caso estendersi oltre i cinque mesi complessivi dalla data del provvedimento di nomina.
5. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Art. 7 (Prove preselettive)

1. Qualora il numero di candidati ammessi al concorso sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, il Direttore Amministrativo può disporre l'effettuazione di una prova preselettiva di accesso alle prove scritte, tramite una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove concorsuali. Il test può inoltre accertare il possesso delle capacità attitudinali con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alle soluzioni dei problemi.
2. Per l'espletamento delle procedure preselettive ovvero per la predisposizione dei test preselettivi la Scuola può ricorrere ad organismi, enti o proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione in materia.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 8 (Svolgimento delle prove d'esame)

1. Il concorso consiste nel superamento di una o più prove scritte e una prova orale.
2. Le prove scritte sono dirette a valutare, sia sotto il profilo teorico sia sotto quello pratico operativo, la preparazione tecnica di base e la cultura generale del candidato, la sua attitudine all'analisi dei fatti e la sua capacità di dare soluzioni tecniche, operative, organizzative, gestionali e giuridiche di problemi inerenti le funzioni dirigenziali da svolgere, relativi alle attività istituzionali delle università.
3. La prova orale consiste in uno o più colloqui interdisciplinari sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare, oltre alle conoscenze e competenze tecniche necessarie all'attività richiesta, le qualità attitudinali ad elevato impatto manageriale quali: creatività e innovazione, imprenditorialità, tensione al risultato, apertura al cambiamento, capacità relazionali e di gestione delle risorse umane.
4. Nel corso della prova orale è accertata la conoscenza di almeno una lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, nonché la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
5. I voti delle prove sono espressi in trentesimi: conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che riportino una votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta; il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.
6. Qualora il calendario delle prove non sia già indicato nel bando di concorso, i candidati devono riceverne notizia, secondo le modalità indicate dal bando stesso, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e venti giorni prima della prova orale.

Art. 9 (Graduatoria di merito)

1. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata dal Direttore Amministrativo, è pubblicata mediante affissione all'albo della Scuola Normale Superiore di Pisa; dalla stessa data decorre il termine per eventuali impugnative.
2. La graduatoria rimane valida per trentasei mesi dalla data di pubblicazione.

Art. 10 (Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le norme in materia di accesso agli impieghi pubblici, la normativa in materia di procedimento amministrativo, il contratto collettivo e le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti del comparto.
2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione.